

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno ed il giorno nove aprile, alle ore diciassette e minuti venti.

(9 aprile 2021)

In Lucca, nel mio studio in Via dello Stadio, Traversa I, n° 56.

Avanti di me Avv. Lamberto Giusti Notaio iscritto al Collegio Notarile di Lucca, quivi residente,

è presente il signor:

- ORSI Marco nato il 26 agosto 1955 a Lucca, ivi residente in frazione Sant'Anna, Via Enrico Pea, n° 53, pensionato, (codice fiscale RSO MRC 55M26 E715R);

che dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione di promozione sociale "Senza Zaino per una scuola comunità" con sede in Lucca, Via S. Andrea, n° 33, codice fiscale 92054050460, iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni di promozione sociale (APS) Sezione Provinciale di Lucca con Determinazione Dirigenziale n° 5.826 del 12 dicembre 2014;

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Io Notaio dò atto di quanto segue.

Richiesto di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci della predetta Associazione convocata presso la sede della Associazione medesima in Lucca, Via S. Andrea, n° 33, in prima convocazione per il giorno 30 marzo 2021 ad ore 16,00 ed in seconda convocazione per lo stesso giorno ad ore 17,00, io Notaio il giorno 30 marzo 2021 mi sono recato in detto luogo e lì alle ore diciassette e minuti trenta (17,30) si è riunita l'Assemblea della Associazione, alla quale ho assistito, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno e precisamente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017";
- 2) altre modifiche statutarie relative a: art. 1 - Costituzione (variazione sede all'interno stesso comune), art. 4 - Assemblea dei soci (Assemblea straordinaria e ordinaria quorum costitutivi - convocazione - redazione verbale), art. 5 - Consiglio direttivo (validità di costituzione - competenze), art. 11 - Soci (ammissione e recesso), art. 13 - Quota sociale (fissazione quota sociale, diritti sul patrimonio), art. 15 - Scioglimento dell'associazione (nomina liquidatori);
- 3) nomina organo di controllo;
- 4) varie ed eventuali.

Ha assunto la presidenza dell'Assemblea ai sensi di statuto detto comparente Marco orsi il quale;

ha dichiarato:

-- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di

legge e di statuto a mezzo avviso inviato per posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 20 marzo 2021;

- che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- di aver preliminarmente accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e/o comunque partecipanti;
- di aver altresì accertato la presenza:
 - in proprio o per delega, di numero trentadue (32) associati degli attuali trecentoquarantadue (342) associati costituenti l'Associazione, come da foglio presenze che, vidimato come per legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
 - dei seguenti membri del Consiglio Direttivo e precisamente di esso medesimo Marco Orsi, quale Presidente, Maria Bruna Orsi, nata il 5 maggio 1954 a Lucca, quale Vice Presidente, Monica Mariti, nata il 27 dicembre 1960 a Lucca, quale Vice Presidente, Annalisa Misuri, nata il 16 aprile 1946 ad Altavilla Vicentina (VI), quale Tesoriere, e Monica Canini, nata il 24 febbraio 1969 a Viareggio (LU), Emiliana Pucci, nata il 5 novembre 1964 a Lucca, Anna Maria Gasperini, nata il 7 febbraio 1956 a Crespina (PI), e Maria Grazia Dell'Orfanello, nata il 21 dicembre 1953 a Lucca, quali Consiglieri, come risulta dal foglio presenze come sopra allegato sotto la lettera "A", avendo giustificato la propria assenza gli altri membri;
- che, ad eccezione di esso medesimo Marco Orsi attuale componente, tutti i predetti Associati e membri del Consiglio Direttivo sono intervenuti all'Assemblea in videoconferenza a mezzo collegamento con il canale YouTube della Associazione nella sezione "in diretta", così come espressamente previsto nell'avviso di convocazione come integrato con comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto in data 26 marzo 2021;
- che tutti i predetti associati sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si è opposto alla loro trattazione; e pertanto

ha dichiarato:

regolarmente costituita l'Assemblea per validamente deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno il Presidente ha ricordato all'Assemblea come il legislatore, con l'emanazione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117, abbia introdotto il Codice del Terzo Settore avente la finalità di riordinare e rivedere, in maniera organica, la disciplina vigente in materia di tali Enti, prevedendo, altresì, che tali Enti siano iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente ha sottolineato, quindi, l'importanza per l'Associazione di adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni di legge ed ha proposto di deliberare in tal senso, ricordando, peraltro, che l'utilizzo dell'acronimo "ETS" nella



denominazione della Associazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel predetto Registro.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, nel proporre all'Assemblea di deliberare in tal senso, ha sottolineato l'opportunità di apportare altre modifiche allo statuto dell'Associazione al fine di renderlo più rispondente alle attuali esigenze della Associazione medesima, riguardanti, in particolare, la variazione sede all'interno stesso comune, l'Assemblea dei soci (straordinaria e ordinaria quorum costitutivi - convocazione - redazione verbale), il Consiglio direttivo (validità di costituzione - competenze), i Soci (ammissione e recesso), la Quota sociale (fissazione quota sociale, diritti sul patrimonio), e lo Scioglimento dell'associazione (nomina liquidatori).

Il Presidente ha proseguito nella esposizione facendo presente che le modifiche statutarie in argomento sono evidenziate con carattere di colore azzurro, quelle riguardanti l'adeguamento al D.Lgs. n° 117/2017, e con carattere di colore verde, le altre, nel testo dello statuto in versione sinottica che è stato inviato a tutti gli associati unitamente all'avviso di convocazione della presente assemblea, affinché gli stessi potessero prenderne preventiva visione; statuto in versione sinottica che il Presidente medesimo mi consegna e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente, a questo punto, ha proposto all'Assemblea di approvare il nuovo testo di statuto composto da numero ventitré (23) articoli e di modificare la denominazione della associazione in "Associazione di promozione sociale senza Zaino per una scuola comunità ETS" evidenziando che, come sopra detto, tale nuova denominazione potrà essere utilizzata solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ricordando che tale nuovo testo di statuto è già stato approvato dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Sono seguiti alcuni interventi che nessuno ha chiesto di verbalizzare.

Il Presidente ha, quindi, invitato l'Assemblea a deliberare su quanto sopra.

L'Assemblea, secondo l'accertamento fatto dal Presidente, con il voto favorevole di trenta (30) soci, essendosi astenuti i soci Margherita Liberatori e Simona Conti, ha approvato la proposta del Presidente medesimo come risulta dal prospetto di votazione che si allega sotto la lettera "C" al presente verbale.

Il Presidente ha pertanto dichiarato e dato atto che l'Assemblea ha deliberato di approvare la proposta come sopra formulata e pertanto che la stessa

HA DELIBERATO:

- di adottare il nuovo testo di statuto composto da ventitré (23) articoli, come sopra proposto dal Presidente, approvan-

dolo articolo per articolo e nel suo complesso, e di modificare quindi la denominazione della associazione in "Associazione di promozione sociale Senza Zaino per una scuola comunità ETS".

Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo dello statuto della Associazione, composto da ventitré (23) articoli, nella sua redazione aggiornata in conseguenza delle modifiche come sopra adottate, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".

Passando alla trattazione del terzo argomento dell'ordine del giorno il Presidente ha evidenziato la necessità che sia nominato un Organo di controllo della Associazione proponendo che tale organo sia nominato nella persona dell'infrascritto Dott. Stefano Ragghianti.

Il Presidente ha, quindi, invitato l'Assemblea a deliberare su quanto sopra.

L'Assemblea, secondo l'accertamento fatto dal Presidente, con il voto favorevole di trenta (30) soci, essendosi astenuta il socio Giuliana Cagnini ed avendo abbandonato la riunione il socio Maria Grazia Dell'Orfanello, ha approvato la proposta del Presidente medesimo come risulta dal prospetto di votazione che si allega sotto la lettera "E" al presente verbale.

Il Presidente ha pertanto dichiarato e dato atto che l'Assemblea ha deliberato di approvare la proposta come sopra formulata e pertanto che la stessa

HA DELIBERATO :

- di nominare quale Organo di controllo della Associazione il Dott. Stefano Ragghianti nato il 2 settembre 1960 a Lucca, ivi residente in Centro Storico, Via della Stufa, n° 36, codice fiscale RGG SFN 60P02 E715B.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente ha dichiarato sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti ventitre.

Il comparente dispensa espressamente me Notaio dal dare lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente che lo ha approvato, consta di tre fogli scritti per la maggior parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e per la minor parte di pugno da me Notaio in otto pagine e fino a qui di questa nona; e viene sottoscritto alle ore diciotto.

Firmato: Marco Orsi

" : Lamberto Giusti Notaio



STATUTO

Associazione di promozione sociale
"Senza Zaino per una scuola comunità"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita con sede in Lucca, via S. Andrea 33, l'associazione denominata "Associazione di promozione sociale Senza Zaino per una scuola comunità ETS", d'ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

La variazione di sede all'interno dello stesso comune non comporta variazione statutaria.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

l) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione in particolare ha lo scopo primario di promuovere, coordinare e sviluppare, in tutti gli ordini di scuola e contesti formativi, il modello SZ che fa riferimento ai valori dell'Ospitalità della Responsabilità e della Comunità e nello specifico:

- L'organizzazione di ambienti scolastici che facilitino l'apprendimento degli alunni e il benessere di tutti gli utenti,
- L'uso di metodologie attive che prendano in considerazione gli alunni nella loro globalità (mente, corpo, emozioni, re-



lazioni, affettività...),

- La costituzione di una scuola come comunità di ricerca e di condivisione di buone pratiche.

Tali valori si concretizzano attraverso l'Approccio globale al curricolo.

In relazione alla finalità primaria ha altresì gli scopi di:

- ricercare e rafforzare i rapporti con gli Enti Locali e tutti gli altri soggetti che possono dare un fattivo contributo allo sviluppo della Rete di scuole Senza Zaino;

- documentare, pubblicare e diffondere le esperienze e le riflessioni più significative;

- attuare scambi con scuole in Italia e all'estero;

- costituire e diffondere materiale didattico specifico;

- essere centro di formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola e di altri soggetti (cfr allegato 1) nei seguenti ambiti:

AMBITI TRASVERSALI

1. Didattica e metodologie;
2. Metodologie e attività laboratoriali;
3. Innovazione didattica e didattica digitale;
4. Didattica per competenze e competenze trasversali;
5. Gli apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI

1. Educazione alla cultura economica;
2. Orientamento e dispersione scolastica;
3. Bisogni individuali e sociali dello studente;
4. Problemi della valutazione individuale e di sistema;
5. Alternanza scuola-lavoro;
6. Inclusione scolastica e sociale;
7. Dialogo interculturale e interreligioso;
8. Gestione della classe e problematiche relazionali;
9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
12. Cittadinanza attiva e legalità;
13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

- certificare percorsi di verifica e valutazione per l'adesione al modello;

- gestire il marchio "Senza Zaino";

- attivare percorsi di formazione anche con le Università.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associati vi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Sarà possibile, previa approvazione dell'Assemblea dei soci, l'apertura di sedi decentrate.

Art. 3 - Organi

Sono organi sociali dell'associazione:

1. L'Assemblea degli associati;
2. L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
3. Il Presidente;
4. L'Organo di Controllo;
5. Revisore legale dei conti;

Art. 4 - Assemblea degli associati

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e gli stessi obblighi.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati dell'organizzazione: fondatori (se firmatari dell'atto costitutivo), sostenitori (se elargiscono risorse aggiuntive alla quota associativa), ordinari, onorari (se persone che si siano distinte particolarmente in relazione alle finalità dell'Associazione) e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi nel libro degli associati;

Essa è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci ed è convocata dallo stesso in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata, o invio di e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati".

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio

o in delega.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati in caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione.

In caso di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio e per delega da conferirsi ad altro associato e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa o vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 22.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nominare e revocare i membri degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare il programma di attività proposto dall'Organo di Amministrazione;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea degli associati può eleggere un Presidente onorario dell'Associazione che rimarrà in carica a vita, può altresì deliberare l'ingresso nell'Associazione di Soci Onorari in quanto persone che si siano distinte per particolari meriti in relazione alle finalità dell'Associazione stessa.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 5 - Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di 9 membri a un massimo di 15. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

La maggioranza dei membri dell'Organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 1 volta ogni 2 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

I membri dell'Organo di Amministrazione non possono rivestire contemporaneamente la carica di membro dell'organo di controllo.

Se un membro del Consiglio cessa dalla carica per qualsiasi causa, subentra il primo dei non eletti. Laddove ciò non sia possibile, l'Assemblea elegge senza indugio un nuovo consigliere.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- Amministrare l'associazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- provvedere agli adempimenti connessi all'iscrizione al Runts;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- stabilire i rapporti di collaborazione e lavoro;
- eleggere il Presidente, l'eventuale Presidente onorario e i due Vicepresidenti;
- nominare il Segretario/Tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande dei nuovi soci;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico degli associati.

Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'Organo di amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di ta-



le potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 6 - Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione e in caso di parità il suo voto determina la maggioranza.

In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni possono essere svolte dal vice Presidente più anziano.

Art. 7 - Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il presidente e ha il compito di:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, dell'Organo di amministrazione e del Comitato esecutivo;
- predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'Organo di amministrazione;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 8 - L'Organo di controllo

Se l'assemblea lo ritiene utile o opportuno o nei casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, l'assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

L'obbligo di nomina cessa se per due esercizi consecutivi non vengono superati i limiti previsti dalla legge.

Art. 9 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'obbligo di nomina cessa se per due esercizi consecutivi non vengono superati i limiti previsti dalla legge.

Art. 10 - Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono elettive, sono assunte a titolo gratuito ed hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'Organo di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Il Bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 117 del 2 luglio 2017 con particolare riferimento al comma 3.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse deve risultare dai documenti di bilancio.

Il Bilancio consuntivo deve essere depositato presso il Runts entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 12 - Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio

sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Il Bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida impartite con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

ART. 13 - Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi dell'Associazione, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell'Associazione.

Art. 14 - Associati

Sono associati dell'associazione tutti i cittadini che ne condividono gli scopi, accettano e sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dall' Organo di Amministrazione.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'ammissione decorre dalla data della delibera dell'Organo di amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario, nel libro degli associati.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
- morte;
- indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione;
- prova mancata osservanza delle disposizioni statutarie e delibere adottate dagli organi sociali;
- comportamento che pregiudichi l'attività dell'Associazione arrecando danni morali e materiali.

Le delibere di espulsione emesse dall' Organo di amministrazione devono essere motivate e comunicate per iscritto - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec - all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo

di amministrazione, chi l'ha proposta, può entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'associato può recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associazione. La deliberazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 15 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e contributi fissati dall'assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 16 - Quota associativa

La quota associativa a carico degli associati è intrasmissibile e non rivalutabile ed è fissata dall'Organo di amministrazione. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso, morte o perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 17 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno del beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 3 lu-

glio 2017, n. 117. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 18 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile presso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Lavoratori

L'associazione si avvale in via prevalente dell'attività gratuita e volontaria dei propri associati. In caso di particolare necessità, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, può avvalersi di personale retribuito, assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare i limiti stabiliti dalla legge. Può essere previsto, a favore degli associati, il rimborso delle spese, documentate e preventivamente autorizzate, sostenute per lo svolgimento di attività relative all'associazione stessa.

Art. 20 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributive degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali;
- Attività di raccolta fondi;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi possono essere depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del Presidente o del Segretario.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua alla liquidazione stessa. In caso di scioglimento o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio so-

ciale residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 22 - Modifiche dello statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firmato: Marco Orsi

" : Lamberto Giusti Notaio



